



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Ricorso straordinario

Sommario:	Ricorso straordinario. Rapporti con la decisione di rigetto di precedente ricorso gerarchico, in ordine al provvedimento oggetto dell'impugnativa in sede straordinaria.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 332/2023 del 20.06.2023 (ad.) - Aff. n. 141/2022
Massima:	<p>Rispetto alle tesi 1) dell'“accessione”, che ritiene la decisione di rigetto del ricorso gerarchico non dotata di autonoma capacità lesiva rispetto al provvedimento sottostante, che, pertanto, rimarrebbe il vero oggetto del ricorso davanti al giudice amministrativo, dove soggetto passivamente legittimato sarebbe, dunque, unicamente l'organo che ha adottato il provvedimento base impugnato, nonché 2) dell'“autonomia”, secondo cui il provvedimento base e la decisione del ricorso amministrativo sono due provvedimenti distinti, dotati di propria autonomia e espressione di poteri diversi, l'uno di natura amministrativa, l'altro di natura giustiziale, è da preferire la terza tesi, ossia quella 3) dell'“assorbimento”, secondo cui la decisione definitiva sostituisce, assorbendolo, il provvedimento impugnato, con la conseguenza che: il ricorso giurisdizionale [così come quello straordinario, n.d.r.] può essere proposto solo nei confronti della decisione in sede gerarchica; soggetto passivamente legittimato è solo l'organo che ha adottato tale ultima decisione; l'organo che ha adottato il provvedimento impugnato è legittimato, al più, ad intervenire <i>ad opponendum</i>.</p> <p>Quest'ultima tesi è stata promossa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 7 luglio 2010, n. 16039, nella quale è stato affermato che «<i>trovando applicazione nella materia i principi generali dei ricorsi amministrativi risultanti dalla disciplina dettata dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (vedi C. cost. n. 42 del 1991), il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento impugnato con il detto ricorso, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunciato la decisione sul ricorso. Vale però la regola cd. dell'assorbimento, in forza della quale la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale, può estendersi a tutti i motivi fatti valere col ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronuncia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso.</i>» Detto orientamento ha trovato ulteriore conferma da parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2020, n. 719/2020).</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci